

RG 44/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 161-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 21/05/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri	presidente
dr. Lucio Munaro	giudice relatore
dr. Clarice Di Tullio	giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 161-1/2024 r.g.
promossa da

Pavanetto Alessandro
- ricorrente -
con l'avv. Francesca Bonatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Alessandro Pavanetto, quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a Nervesa della Battaglia (Tv).

3. La (seconda) relazione redatta dall'OCC (quella cioè motivata con



riferimento al codice della crisi e non alla l. n. 3/2012), e depositata all'esito del decreto interinale del giudice relatore, presenta un contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione in discorso emerge che il ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 252.887,89;
- non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari;
- infatti gli unici valori patrimoniali rilevanti consistono in uno stipendio mensile di circa € 1200,00 (percepito quale dipendente comunale) e in proprietà immobiliari di valore molto inferiore alla soglia dei debiti;
- è proprietario infatti di un immobile oggetto dell'espropriazione n. 294/2022 (tribunale di Treviso), nel cui ambito l'aggiudicazione è avvenuta al prezzo di € 45.050,00;
- è proprietario inoltre della quota di 1/3 di un immobile il cui *verosimile* valore di mercato è di € 150.000,00.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. Dai complessivi rilievi del gestore, sostanzialmente sovrapponibili all'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci, risulta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il



contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Alessandro Pavanetto;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Paolo Anzanello quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Treviso, 20.5.2025

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

